



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 21/06/2019, n°9

OGGETTO: Parere in ordine alla P.d.I. n. 252 del 23 maggio 2019 "Modifiche alla L.R. 29 novembre 2018 n. 20 "Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di Commercio)".

L'anno duemiladiciannove, addì ventuno del mese di giugno, alle ore 11.00, in Genova, nel Salone del Consiglio della Città Metropolitana di Genova, Largo Eros Lanfranco 1, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Alessio Piana

Partecipa in qualità di Segretario: Pierluigi Vinai

Sono presenti all'esame della pratica n. 22 Consiglieri.

Il Consiglio delle Autonomie Locali

Nominativo	Carica	Presenti	Assenti	Delega
Piana Alessio	Presidente CAL e Presidente Consiglio Comune Genova	X		
Camiolo Pino	Vice Presidente CAL e Presidente Consiglio Comune Imperia	X		
Abbo Domenico	Presidente Provincia Imperia	X		
Bardini Mirko	Sindaco Montebruno		X	
Bernardin Giorgio	Sindaco di Bonassola	X		
Biasi Armando	Sindaco di Vallecrosia	X		
Brassesco Michele	Sindaco di Valbrevenna	X		
Bucci Marco	Sindaco Genova	X		BORDILLI
Bucci Marco	Sindaco Città Metropolitana Genova	X		MUSCATELLO
Bucci Marco	Presidente ANCI Liguria	X		PICCARDO
Bucci Marco	Presidente ANCI Liguria	X		NATTA
Caprioglio Ilaria	Sindaco Savona	X		ROMAGNOLI
Demichelis Mauro	Sindaco di Andora	X		
De Ranieri Andrea	Presidente F.F. Provincia La Spezia		X	
Donadoni Paolo	Sindaco S.Margherita Ligure	X		MARCHESINI
Ferrando Mirco	Sindaco Mele	X		
Ferrari Valerio	Sindaco Terzorio	X		
Figoli Loris	Sindaco Riccò del Golfo	X		
Fracchia Amedeo	Sindaco Roccavignale		X	
Giusto Renato	Presidente Consiglio Comune Savona		X	
Grondona Maria Grazia	Sindaco Mignanego	X		
Guerri Giulio	Presidente Consiglio Comune La Spezia	X		
Il Grande Alessandro	Presidente Consiglio Sanremo	X		
Magro Claudio	Sindaco Moneglia	X		
Olivieri Pierangelo	Presidente Provincia Savona	X		
Peracchini Pierluigi	Sindaco Comune della Spezia		X	
Scajola Claudio	Sindaco Imperia	X		
	Presidente P.T. ANPCI Liguria		X	

- Vista la L.R. n.1/2011; e ss.mm.ii.
- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
- Visti i decreti n.6 dell'1.10.2015, n. 4 dell'11.07.2016, n.1 del 24.01.2017, n.3 del 15.06.2017, n. 1 del 04/9/2018 e n.2 del 10/06/2019 del Registro dei Decreti del Presidente del Consiglio Regionale con i quali sono stati nominati i componenti del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, ai sensi della L.R. n.1/2011;
- Considerato che, a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio u.s. sono decaduti dalla carica di Consigliere 3 membri elettivi ((Presidenti dei Consigli Comunali di Arcola, Moconesi e Finale Ligure) e che pertanto, attualmente e in attesa delle procedure di nomina dei predetti membri, il numero dei componenti il Consiglio è di 28;
- Considerato che in data 27/05/2019 è pervenuto al CAL la P.D.L. n.252 del 23.05.2019;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 10/06/2019 prot.50/2019 e che in tale o.d.g. è iscritta al n.3.2) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

Di formulare il parere in ordine alla sopraindicata P.D.L. n.252 del 23.05.2019.

“Prima di procedere all'esame della P.d.l. n. 252 del 23 maggio 2019, appare opportuno precisare che in data 1° agosto 2018 è pervenuto alla segreteria del CAL, al fine dell'espressione del parere, il D.d.l. n. 209 del 26.07.2018 “Modifiche alla L.R. 2 gennaio 2007 n. 1 (Testo Unico in materia di commercio)”. Alla seduta del 24.09.2018 il CAL ha espresso il richiesto parere. Il testo pervenuto al Cal e dallo stesso esaminato non conteneva, tuttavia, l'art. 34 bis, di nuova introduzione, recante “Sperimentazione di una nuova forma di vendita itinerante su natanti da diporto” (oggetto ora di modifiche da parte della p.d.l. n. 252), e quindi il Cal, non si è potuto pronunciare in quella sede.

Nel merito per quanto riguarda le condizioni per l'esercizio dell'attività, di cui al comma 2 art. 34 bis, e precisamente il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, non è chiaro se la notifica sanitaria vada effettuata presso la Asl ove ha sede legale l'attività oppure la Asl dove è ormeggiata l'imbarcazione, qualora non coincidenti. Il comma 2 appare di difficile applicazione, in quanto: il commercio si distingue in due settori, alimentare e non alimentare, senza, pertanto, la possibilità di un elenco merceologico preciso sia per l'attività sperimentale che si vorrebbe intraprendere che per gli esercizi commerciali già esistenti; inoltre, vi è la problematica dell'identificazione delle aree al fine della valutazione della sussistenza delle condizioni di divieto; infine, tale disposizione va a incidere sulla normativa sulla concorrenza.

Il comma 3 dispone che l'autorizzazione venga rilasciata dal Comune competente per territorio a persone fisiche nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 12 e normative demaniali, senza, tuttavia, specificare i criteri in base ai quali individuare la competenza, e senza specificare se è competente il Comune ove ha sede legale la ditta, oppure il Comune di primo attracco. Inoltre, si fa presente che la normativa in materia di concorrenza aveva eliminato la limitazione dell'esercizio su aree pubbliche alle sole persone fisiche e Società di persone. Inoltre, per il commercio di prodotti alimentari, dovrebbe essere richiesto il possesso, oltre dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 12, dei requisiti professionali di cui all'art. 13.

Ciò premesso, la proposta di legge in esame mira a risolvere un ipotetico contrasto tra norme.

L'art. 34 bis introdotto dall'art. 13 l.r. 29/11/2018 n. 20 "Sperimentazione di una nuova forma di vendita itinerante su natanti da diporto" ha introdotto una nuova fattispecie di utilizzo commerciale non compresa, tuttavia, tra quelle previste dagli artt. 2 e 27 del d.lgs. 171/2005 - Codice della Nautica da Diporto. Pertanto, per la risoluzione di un ipotetico contrasto tra norme, il carattere di specialità del Codice della Nautica da Diporto fa sì che quest'ultimo prevalga sulla norma regionale.

*L'art. 34 bis nella versione vigente prevede che "l'esercizio del commercio in forma itinerante in via sperimentale è consentito sui **natanti da diporto**", comportando una serie di adempimenti amministrativi che appaiono eccessivamente onerosi rispetto alla finalità che si intende realizzare.*

Mediante la proposta di legge in esame, si propone di consentire, previa domanda degli interessati, l'iscrizione dei natanti nei Registri delle navi minori e galleggianti, con destinazione ai servizi speciali per uso in conto proprio, secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 472 del 7 dicembre 1999, che consente semplificazioni quali il comando con la sola patente nautica e la deroga della richiesta di ruolino di equipaggio.

Per quanto riguarda il profilo della sicurezza, mediante il comma 5 dell'art. 25 della legge n. 472/1999, si consente agli enti tecnici di adottare eventualmente prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui l'unità è destinata. Non vengono meno, invece, gli obblighi relativi agli adempimenti amministrativi di carattere sanitario o autorizzativi relativi allo svolgimento dell'attività commerciale.

*L'art. 34 bis della l.r. n. 1 del 2 gennaio 2007 viene così modificato dalla proposta di legge in esame, prevedendo la sperimentazione della nuova forma di vendita itinerante su **navi minori e galleggianti**, di cui all'art. 136 del Codice della Navigazione, anziché su natanti da diporto e l'iscrizione nei registri delle navi minori e galleggianti con destinazione ai servizi speciali per uso in conto proprio, ai sensi dell'art. 25 della L. 472/1999.*

In conclusione:

a fronte dei rilievi sopra esposti, è opportuno che nella pdl in oggetto venga concretizzata l'individuazione dell'ASL competente a cui notificare.

Sia precisato l'elenco merceologico tanto per l'attività sperimentale che si vorrebbe intraprendere quanto per gli esercizi commerciali già esistenti.

Venga definita l'identificazione delle aree al fine della valutazione della sussistenza delle condizioni di divieto.

Venga inserito al comma 3 il riferimento alle persone giuridiche ed ai requisiti di cui all'art.13.

Inoltre in riferimento al rilascio delle autorizzazioni è opportuno individuare il Comune competente (quello ove ha sede legale la ditta, oppure quello di primo attracco), così come si suggerisce di valutare l'inserimento in norma di idonea disposizione di contingentamento delle concessioni.

E' consigliabile, infine, che i provvedimenti attuativi siano di facile applicazione per gli enti locali ed armonizzati con i regolamenti comunali già esistenti sul commercio itinerante."

Tutto ciò premesso e considerato, il CAL esprime parere favorevole condizionato a quanto espresso nelle conclusioni sulla PROPOSTA DI LEGGE N. 252 DEL 23 MAGGIO 2019 "MODIFICHE ALLA L.R. 29 NOVEMBRE 2018 N. 20 "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)".

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 22
Votanti	N. 22
Voti Favorevoli	N. 22
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità approva all'unanimità la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 9

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Alessio Piana) (Dott. Pierluigi Vinai)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 21 GIUGNO 2019**

Genova 21 giugno 2019

**Il Segretario
Dr. Pierluigi Vinai**

